

Polizza Tfr per i co.co.co

È possibile effettuare accantonamenti relativi a indennità di fine rapporto riconosciute ai titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

IL TESTO UNICO delle imposte sui redditi (Dpr 917/86, art. 70, 3° comma) introduce la possibilità di effettuare accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto riconosciute ai titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Titolari di un tale rapporto, alla luce dell'art. 49, 2° comma, possono essere, in via esemplificativa gli amministratori di società di capitali e/o di persone, i sindaci, i procuratori, i revisori non professionisti, i collaboratori non esercenti una professione (ad esempio: i consulenti esterni).

Grazie al regime della tassazione separata da applicare alle indennità suddette, che prevede l'utilizzo di un'aliquota media invece dell'aliquota marginale Irpef (artt. 16 e 18 Dpr 917/86), è possibile per il percipiente conseguire un risparmio d'imposta evitando l'incidenza di tali erogazioni nella determinazione del reddito complessivo e quindi la progressività del prelievo fiscale.

L'azienda che intenda erogare un'indennità di fine collaborazione coordinata e continuativa ai propri amministratori dovrà attenersi a precisi adempimenti amministrativi.

Ai fini dell'applicazione del trattamento agevolato della tassazione separata, è necessario che "il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto" (art. 16, comma 1, lett. c, Dpr 917/86). Tale obbligo è giustificato dalla volontà del legislatore di evitare comportamenti di natura elusiva quali l'attribuzione di una indennità, con efficacia retroattiva, nell'imminenza della fine del rapporto. Ai fini del riconoscimento fiscale del-

l'accantonamento effettuato dall'azienda (art. 70, comma 3, Dpr 917/86), sempre comunque secondo il principio di competenza, la quota annua da accantonare deve essere certa e oggettivamente determinabile (art. 75 Dpr 917/86).

È necessario evidenziare che le procedure da adottare per la costituzione dell'indennità di fine collaborazione, si differenziano in ragione della forma societaria.

All'atto dell'accantonamento:

- a) per l'azienda la quota annua di indennità è deducibile dal reddito di impresa, così come previsto dall'art. 70, comma 3, del Dpr 917/86;
- b) per l'amministratore le quote accantonate dall'azienda non costituiscono reddito.

Alla cessazione del rapporto di mandato:

- a) La compagnia liquiderà all'amministratore quanto maturato, al netto:

- della tassazione sulla plusvalenza di polizza (differenza tra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati);

- di una somma pari alla ritenuta d'acconto del 20% sugli accantonamenti effettuati, nonché dell'ammontare eventualmente da destinare alla contribuzione previdenziale; l'importo totale (ritenuta più eventuale contribuzione) deve essere comunicato dall'azienda alla compagnia la quale provvederà a liquidare tale somma all'azienda stessa; l'azienda provvederà quindi al relativo versamento all'Erario e all'ente nei tempi dovuti.

- b) L'amministratore, da parte sua, verrà sottoposto alla tassazione separata (solo sulla parte del capitale maturato corrispondente ai premi pagati) a norma degli artt. 16 e 18 del Dpr 917/86; l'imposta definitiva verrà determinata



- dall'Ufficio imposte con riferimento all'aliquota calcolata sulla media dei redditi percepiti dall'amministratore stesso nel biennio antecedente alla liquidazione dell'indennità.

I vantaggi della soluzione assicurativa

Occorre, da subito, fare una precisazione: la polizza si fa preferire sia a procedure di semplice contabilizzazione dell'accantonamento sia ad altre forme di investimento, quando sappia garantire, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa venga a cessare il rapporto di collaborazione tra società e amministratore, la liquidazione di un importo pari almeno al controvalore dei premi versati fino a quel momento, ovvero, all'indennità effettivamente accantonata e dovuta.

Si sottolinea come quel "in qualsiasi momento" sia condizione necessaria nell'utilizzo di programmi assicurativi che non prevedano penalizzazioni di sorta circa tempi e criteri di possibile riscatto e consentano, conseguentemente, una gestione contabile e amministrativa di semplice attuazione.

In tal caso, una polizza assicurativa sulla vita dell'amministratore, in termini di "provvista", certezza del rendimento, copertura del rischio di morte, impignorabilità e insequestrabilità dei capitali (data anche la natura "privilegiata" dei trattamenti di fine rapporto), altrimenti impossibili per altre forme di investimento, si presenta come una soluzione sicuramente valida e competitiva.

Un'ultima considerazione riguarda le modalità di versamento del premio assicurativo.

Tre le soluzioni possibili:

- polizze a premio annuo costante, ovvero dove il versamento viene effettuato con ricorrenza annuale per un importo che rimane invariabile per tutta la durata contrattuale;
- polizze a premio annuo rivalutabile, dove il versamento è effettuato con ricorrenza annuale per un importo in incremento durante tutta la durata contrattuale;

- polizze a premio unico, dove il contraente, seppur obbligato al rispetto dei termini di differimento, non è tenuto a versamenti ricorrenti.

La soluzione a premio annuo costante si presenta sicuramente come la più favorevole; infatti, escludendo a priori l'ipotesi di un premio il cui continuo incremento potrebbe rilevarsi controproducente per l'azienda, essa presenta indubbi vantaggi gestionali e contabili.

Pur con la necessità di dover prevedere un importo congruo al di sotto del quale non poter scendere per gli anni a venire, il costo potrà essere agevolmente preventivato e la presenza di un unico contratto comporta non pochi benefici sotto il profilo amministrativo.

Non è suggeribile un eventuale programma a premio unico; l'azienda ha, infatti, la possibilità di spendere l'accantonamento materialmente effettuato nel corso dell'anno di esercizio e sarà quindi tenuta alla sottoscrizione di tanti programmi assicurativi quanti saranno gli anni di permanenza in carica dell'amministratore.

Un'oggettiva difficoltà gestionale dunque, poiché ogni versamento, anche diverso di anno in anno, determinerà un contratto con durata e capitali assicurati stabiliti di volta in volta in relazione all'età anagrafica dell'amministratore. In ogni caso è comunque necessario fissare a priori, nell'atto di data certa, i parametri che indichino l'entità dell'accantonamento e del relativo premio di assicurazione, sia esso in misura fissa o variabile. In quest'ultimo caso, è comunque consigliabile commisurararlo a una percentuale sugli utili o sul fatturato della società, se non addirittura al compenso annuo dell'amministratore.

Sapri Broker, attraverso la sinergia con mercati specializzati nel rischio in questione, è a disposizione per consigliare la soluzione che meglio contempera le necessità delle parti in causa, azienda e assicurato.